



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

Approvato con deliberazione della G.C. n. 394 del 10/12/2019

ART. 1 - OGGETTO

1. In attuazione dell'art. 1, comma 1090, della L.145/2018, il presente regolamento ha per oggetto la definizione delle misure di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale connesse al maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

ART. 2 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. L'attività di controllo dell'ufficio tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
2. Per recupero dell'evasione deve intendersi l'attività svolta dall'ufficio tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale, ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti.
3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi e/o inadempienti.

ART. 3 – COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018, quantificato nella misura del 5% delle riscossioni effettuate in competenza e in conto residui, ivi comprese quelle coattive, relative e/o conseguenti ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.
2. Tale fondo viene destinato per una quota del 95% all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, e per una quota del 5% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.
3. La quantificazione delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi risultanti dal bilancio consuntivo approvato relativo al medesimo anno di riferimento. Al fine di individuare il maggior gettito accertato relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), si fa riferimento alle definizioni contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs 118/2011.
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma 1, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma 1, certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

ART. 4 - DETERMINAZIONE OBIETTIVI

1. In sede di approvazione del PEG/piano della performance dell'esercizio, il Dirigente del Servizio finanziario, provvede ad approvare uno o più progetti di recupero evasione costituendo uno o più gruppi di lavoro.
2. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.
3. Possono prendere parte ad un gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente.
4. Nel gruppo di lavoro sono compresi i collaboratori amministrativi che svolgono in vari modi e a diverso titolo, attività di immissione dati, contabilizzazione delle entrate, predisposizione di atti e provvedimenti anche propedeutici e collaterali, attività di supporto di vario tipo e/o altre mansioni di natura amministrativa, comprese le attività inerenti la notifica degli atti di accertamento ed esecutivi.
5. Qualora prendessero parte al progetto posizioni organizzative o dirigenziali, l'ammontare derivante dalla loro partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato.
6. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'ente sulla base degli obiettivi fissati e alle finalità, in sede di approvazione dei progetti annuali.
7. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Dirigente dei Servizi Finanziari effettua una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal presente regolamento. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro per poi confluire nella relazione sulla performance sottoposta all'approvazione dell'Organismo indipendente di valutazione o di altro organismo equivalente.
8. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D. Lgs. 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia.
9. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
10. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5%, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella spesa complessiva del materiale di supporto all'Ufficio entrate.
11. La quota del fondo destinata al salario accessorio è erogata in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25-05-2017 n. 175.

Art. 5 - FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con le somme del 5% delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000.

2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

ART. 5 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. Le attività poste in essere dagli uffici delle entrate dall'inizio dell'anno 2019 fino all'operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.